

REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO – SILVO – PASTORALI DEL COMUNE DI GROSOTTO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali, di proprietà pubblica o di proprietà privata ma dichiarate di pubblica utilità, o comunque soggette a pubblico transito, situate nel Comune di Grosotto

Le strade oggetto del presente regolamento hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono chiuse, salvo permesso rilasciato dal Comune per i permessi permanenti e dai Consorzi di cui al successivo art 2 per i permessi temporanei, al traffico dei veicoli a motore, come definiti dall'art. 47 comma 2°, oppure dall'art. 54 (moto), del Codice della strada approvato con decreto legislativo 30.4.1992 n° 285;
- b) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario.
- c) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.

Le norme contenute nel presente regolamento sono applicate alle nuove strade agrosilvo- pastorali in progetto di cui all'allegato (A), nel caso di loro realizzazione, e alle strade esistenti di cui all'allegato (B)

ART. 2 - SOGGETTO GESTORE

Soggetto proprietario e gestore della viabilità agro-silvo-pastorale nel versante orobico è il Consorzio di Miglioramento fondiario del Mortirolo, con sede in Grosotto.

Soggetto proprietario e gestore della viabilità agro-silvo-pastorale nel versante retico è il Consorzio strade sponda destra torrente Roasco, con sede in Grosotto.

ART. 3 - SEGNALETICA DI CHIUSURA

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante i limiti di transitabilità, la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura dei Gestori, o del Comune di Grosotto, previ accordi da stipularsi tra gli stessi.

ART. 4 - ORDINANZA DI CHIUSURA – EMISSIONE E REVOCA

La viabilità agro-silvo-pastorale è soggetta a pericoli vari, quali caduta sassi, ghiaccio, smottamenti, valanghe ecc., avverso i quali gli utenti devono adottare le necessarie cautele.

I Gestori nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali etc dovranno emanare tempestivamente un avviso di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. I Gestori dovranno inoltre comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza della situazione di pericolo affinché il Comune, previo parere dell'Ufficio Tecnico, emetta l'Ordinanza di chiusura al transito e si occupi dell'esposizione della stessa.

L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

I Gestori sono tenuti a segnalare al Comune i tratti di viabilità che si rendono via via percorribili, **a decorrere da fine febbraio con relazione scritta**, in modo da consentire al Comune, previo parere dell'Ufficio Tecnico, la revoca totale o parziale dell'ordinanza di chiusura;

ART. 5 - RILASCIO DI PERMESSO DI TRANSITO

Il permesso viene rilasciato dal Comune o dal Consorzio, secondo quanto disposto all'art 1, ai soggetti di cui al successivo art. 6 su apposito stampato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:

- numero targa, marca e modello dei mezzi autorizzati;
- periodo di validità;
- percorso autorizzato.

Il permesso conterrà l'obbligo per l'utilizzatore di conoscere ed accettare il presente Regolamento e la normativa VASP.

Per il rilascio dei permessi permanenti da parte del Comune, i Consorzi forniranno annualmente l'elenco degli utenti delle strade, iscritti a ruolo, che già pagano le tariffe per la manutenzione.

Ove, per il raggiungimento degli immobili, gli aventi diritto debbano percorrere viabilità ubicate su territori di più Comuni, il permesso di transito sarà unico, verrà rilasciato dal Comune ove sono ubicati gli immobili con le modalità stabile dallo stesso Comune e sarà ritenuto valido anche per il transito sui tratti di viabilità ricadenti sul territorio del Comune confinante e strettamente necessari per il raggiungimento dei predetti immobili (vedi delibera di G.C. n. 50 del 07.06.2012); tale tipo di permesso è rilasciabile solo ai soggetti di cui al punto 1 dell'art. 6

ART. 6 - SOGGETTI TITOLARI DEL RILASCIO DI PERMESSI

Nel comune di Grosotto sono presenti ed operanti i seguenti consorzi: Consorzio Strade Sponda Destra Torrente Roasco e Consorzio Di Miglioramento Fondiario Del Mortirolo, Enti privati e giuridicamente riconosciuti che già dagli anni '60 hanno assunto la funzione di soggetto gestore della manutenzione delle strade montane, con continua e fattiva attività.

I Soci-Utenti di questi Consorzi, soci d'obbligo e di diritto, pagano regolarmente un ruolo destinato alla manutenzione delle strade, determinato in proporzione agli immobili (terreni e/o fabbricati) posseduti, stabilito annualmente dalle relative Amministrazioni consortili.

I Consorzi e il Comune, secondo quanto disposto all'art. 1, rilasceranno i permessi di transito alle seguenti categorie di utenti:

1. Proprietari iscritti a ruolo, coniuge, parenti ed affini sino al II grado, affittuari e/o conduttori annuali o pluriennali degli immobili e dei relativi impianti ed infrastrutture situati nel territorio di competenza per i quali il proprietari paga ruolo ai Consorzi, nonché le imprese di servizi per esigenze connesse allo svolgimento di attività lavorative;
2. Residenti nel Comune di Grosotto e/o soggetti che hanno contribuito economicamente alla realizzazione di strade VASP
3. Soggetti che hanno necessità di transitare per particolari interessi quali: il controllo del bestiame in alpeggio, attività agro- forestali ed edili, manutenzione e realizzazione elettrodotti acquedotti ecc, pratiche legate all'apicoltura, attività professionali debitamente documentate;
4. Soggetti che hanno esigenze didattiche o di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico- ambientali;
5. Soggetti che si recano presso le malghe per l'acquisto dei prodotti d'alpeggio, per la raccolta di funghi, frutti del sottobosco o di erbe officinali purché debitamente autorizzati, clienti/utenti di strutture ricettive situate nel territorio di competenza per i quali il proprietario paga ruolo al Consorzio;
6. Soggetti che praticano l'attività venatoria o della pesca sportiva;
7. Proprietari, usufruttuari, affittuari e loro congiunti, conduttori degli immobili e dei relativi

Approvato con delibera di Consiglio n. 14 del

impianti e infrastrutture situati in comune di Grosotto ma serviti da strade giacenti su comuni limitrofi

8. Soggetti non compresi nelle precedenti categorie limitatamente alle strade primarie.

ART. 7 - VALIDITÀ DEI PERMESSI

Il periodo di validità dei permessi dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare, ad esclusione per i soggetti di cui ai punti 1 e 7 dell'art. 6 per i quali l'autorizzazione decade solo con il venire meno del requisito.

Le tariffe relative ai permessi temporanei verranno determinate annualmente dai Consorzi e gli importi incassati saranno destinati interamente alla manutenzione delle strade. I Consorzi provvederanno entro 15 giorni dall'approvazione delle tariffe e comunque prima dell'entrata in vigore delle stesse a darne comunicazione al Comune.

cat	Durata permesso	Tariffe	validità
1	Permanente, salvo perdita dei requisiti	Gratuito, in quanto Socio del Consorzio	Tutte le strade VASP
2.1	Annuale	Da stabilirsi annualmente	Tutte le strade VASP
2.2	Mensile	Da stabilirsi annualmente	Tutte le strade VASP
2.3	Giornaliero	Da stabilirsi annualmente	Tutte le strade VASP
3	Pari alla durata delle attività	Da stabilirsi annualmente	Strada interessata
4	Pari alla durata delle attività	Da stabilirsi annualmente	Tutte le strade VASP
5.1	Settimanale	Da stabilirsi annualmente	Tutte le strade VASP
5.2	Giornaliero	Da stabilirsi annualmente	Tutte le strade VASP
6	Pari alla durata delle attività	Da stabilirsi annualmente	Tutte le strade VASP
7	Permanente, salvo perdita dei requisiti	Da stabilirsi annualmente	Strada interessata
8	giornaliero-settimanale	Da stabilirsi annualmente	solo strade primarie

Nel caso specifico delle categorie al punto 3 dell'art. 6 in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili, il richiedente dovrà specificare, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito, il carico massimo e il periodo di svolgimento dei lavori.

ART. 8 - REGISTRO PERMESSI

I Consorzi ed il Comune provvederanno, ognuno per quanto di competenza, ad annotare su appositi registri i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità e relativa scadenza

ART. 9 - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulla viabilità agro-silvo-pastorale oggetto del presente regolamento, potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre a essere idonei ed adeguati alle caratteristiche della strada, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale e siano coperti da idonea polizza assicurativa.

ART. 10 - LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 Km/h.

Approvato con delibera di Consiglio n. 14 del

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, salvo diversa determinazione comunale in relazione all'effettivo stato delle strade e su proposte dei Consorzi gestori, si fa riferimento alle classi di transitabilità di cui alla D.G.R. 8.8.2003 n. 7/14016 Direttiva Regionale relativa alla viabilità locale e di servizio all'attività agro-Silvo-pastorale.

ART. 11 - DEROGHE AL LIMITE DI PESO TRASPORTATO.

In casi specifici, debitamente motivati, i Consorzi gestori potranno autorizzare una deroga ai limiti di peso relativamente alla categoria di utenza n. 3) del precedente art. 6, prevedendo la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 14.

ART. 12- ESENZIONI AL DIVIETO DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione

- 1.i veicoli di proprietà dell' Amministrazione pubblica e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla viabilità agro-silvo-pastorale del Comune;
- 2.i veicoli della Forza pubblica e degli Organi di polizia;
- 3.i mezzi agricoli dei residenti, dei soggetti iscritti a ruolo o loro affittuari/conduttori;
- 4.gli automezzi che trasportano soggetti portatori di handicap, purchè muniti di apposito contrassegno in corso di validità;
5. gli automezzi utilizzati dagli amministratori dei Consorzi nello svolgimento dei loro compiti istituzionali

ART. 13 – SANZIONI

Chiunque transiti o soste senza autorizzazione di cui all'art. 59, commi 3 e 4, della L.R. N. 31/2008 sulle strade agro – silvo - pastorali del Comune è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'art 61 comma 10 della L.R. N. 31/2008, da € 121,87 a € 365,63 con pagamento in misura ridotta di € 121,87;

chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 121,87 a € 365,63, con pagamento in misura ridotta di € 121,87 ed il ritiro dell'autorizzazione;

chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione è punito con sanzione amministrativa pari ad un terzo del comma precedente, con pagamento in misura ridotta di € 40,62;

chiunque violi le altre norme al presente Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 121,87 a € 365,63, con pagamento in misura ridotta di € 121,87.

I Consorzi e il Comune in relazione alla tipologia di permessi rilasciati, in caso di comprovata e ripetuta infrazione a quanto previsto negli articoli del presente regolamento, possono sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

ART. 14 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

I Consorzi potranno richiedere ai richiedenti il permesso di cui all'art. 6 comma 3,, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino, nell'importo minimo di € 500,00. In alternativa i Consorzi, nei confronti degli iscritti a ruolo, potranno emettere ruoli suppletivi a copertura dei danni arrecati.

ART. 15 – MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune, sentiti i Consorzi potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione, mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

ART. 16 – COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, trial, mountain-bike, motocross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune, sentiti i Consorzi, mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

In tale atto si dovranno indicare i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi, con facoltà di richiedere polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 17 – CONTROLLI

I Consorzi, effettueranno verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla viabilità agro-silvo-pastorale nonché la natura, l'entità e le modalità del ripristino.

ART.18 – VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, Gruppo Carabinieri Forestali di Stato, di Polizia provinciale ed altri soggetti eventualmente indicati dal Comune o dai Consorzi sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento

ART. 19 – DANNI

Tutti i titolari dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento debbono adottare le cautele del caso, e sono responsabili di eventuali danni procurati a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando il Comune e i Consorzi gestori da qualsiasi responsabilità.

ART. 20 - GIORNATA DELLE STRADE

I Consorzi potranno istituire, riprendendo un'antica tradizione, "LA GIORNATA DELLE STRADE", al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle strade di cui al presente regolamento.

Sono ammessi ad effettuare la giornata delle strade tutti i soci iscritti a ruolo.

I partecipanti alla giornata delle strade potranno ottenere gratuitamente, quale premio per la prestazione, n 5 permessi giornalieri secondo la categoria 2.3 di cui al presente regolamento.

Di questa opportunità verrà data comunicazione con appositi avvisi da affiggersi all'albo comunale e sul territorio

ART. 21 – MANUTENZIONE

La manutenzione e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico dei Consorzi Gestori I soggetti titolari di permesso al transito sono tenuti a prestare la loro opera per l'esecuzione di

Approvato con delibera di Consiglio n. 14 del

semplici operazioni di manutenzione, quale rimozione di sassi dalla sede stradale o la pulizia di canalette e di cunette qualora queste siano di impedimento alla circolazione.